CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL GOVERNO ED IL MUNICIPIO DI NAPOLI, L'8 FEBBRAIO 1908, PER COMPLETARE LE OPERE DI RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI, ED ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DI QUEL COMUNE

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

Ove dalle liquidazioni definitive delle passivita' indicate nella tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, concernente provvedimenti per l'assetto del bilancio del comune di Napoli, risulti una somma totale di debito, minore delle L. 9,500,000 la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad invertire la somma residua del prestito di L. 9,500,000 di cui all'art. 1 della legge stessa, destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1,284,048, contratto dal comune di Napoli colla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.

Versione in vigore dal 26 luglio 1908, non più in vigore dal 30 giugno 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Governo ed il municipio di Napoli, l'8 febbraio 1908, per completare le opere di risanamento della citta' di Napoli, ed altri provvedimenti a favore di quel Comune
Estremi	Legge 5 luglio 1908, n. 351
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-l-approvazione-della-convenzione-stipulata-tra-il-governo/art-3-provvedimento-abrogato-dal-d-p-r-8-giugno-2001-n-327/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it